

# COPIA

### TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

Area delle procedure concorsuali

# DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI ex art. 14 ter e ss. legge n.3 / 21012

**RESTUCCI PROF. AMERIGO** (c.f. **RSTMRG42S10F052D**) nato a Matera il 10.11.1942 ed ivi residente alla via Passarelli n. 137/B

rappresentato e difeso—in forza di procura rilasciata su foglio da considerarsi congiunto e quindi parte integrante del presente atto ai sensi del d.m. n. 44 del 2011—dall'Avv. Francesco Paolo Porcari (cod. fisc. PRC FNC 63E07 F052I - iscritto al n. 167 dell'Albo degli Avvocati del Tribunale di Matera — domiciliato per legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata **porcari0167@cert.avvmatera.it** ed ove mai occorresse al fax n. 0835336777 o presso il proprio studio in Matera, alla Via Dante, n.70

#### ESPONE E PREMETTE

- in data 1.02.2019, il Prof. Amerigo Restucci presentò presso l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di UNIONCAMERE BASILICATA presso la sede di Matera una "Istanza per la nomina di un Gestore della crisi di cui all'art. 15, comma 9, L. n.3/2012", versando egli in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della citata legge;
- nella stessa data l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di UNIONCAMERE BASILICATA, nominò il dott. Antonio Gemma quale gestore individuato ex art. 15, comma 9, L. n.3/2012;
- in data 12.04.2019, acquisiti documenti e dichiarazioni anche integrativi, il suddetto Gestore consegnò la "relazione particolareggiata" attestando la veridicità dei dati e la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura;
- con ricorso del 12.04.2019 a firma dell'Avv. Francesca Nuzzolese, il prof. Restucci chiese al Tribunale di Matera di dichiarare aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies L. n.3/2012, quale alternativa alle altre procedure per la risoluzione della situazione di sovraindebitamento, ritenendo l'unica possibile soluzione per definire le posizioni debitorie del prof. Amerigo Restucci; in particolare, evidenziava come proprio l'entrata in vigore di disposizioni di favore per

la definizione agevolata dei debiti fiscali consentisse —se non addirittura imponesse— il ricorso alla via della liquidazione dell'intero patrimonio;

- più ancora nel dettaglio, si evidenziava che a fronte di una pensione netta mensile di poco più di 3.000 euro, la quota di ben 2.500 avrebbe potuto essere destinata a soddisfare l'unico creditore in considerazione dell'arco temporale dello svolgimento della procedura, e sempre che fosse risultata aperta entro il giorno 30 aprile 2019, data ultima di accesso allo strumento del cd. 'saldo e stralcio' e pertanto termine ultimo entro il quale l'importo della debitoria avrebbe potuto risultare ridimensionato e falcidiato (e quindi estinguibile attraverso i proventi quadriennali) non per naturale incapienza ma per legale previsione normativa;
- con decreto depositato in data 17.04.2019 codesto Tribunale, nella persona dell'Ill.mo Giudice Delegato alla procedura Dott. Antonello Vitale, dichiarò inammissibile il ricorso e la relativa richiesta. In particolare, in motivazione, pura dando atto della estrema incertezza della soluzione giuridica (e cioè della esistenza di due ben contrapposti orientamenti della scarsissima giurisprudenza di merito) riguardo alla questione se l'assenza di beni fosse da assumersi quale presupposto indispensabile per l'apertura di detta procedura la disponibilità di beni da liquidare, il Tribunale optò per la tesi più restrittiva (cioè meno favorevole al sovraindebitato) proponendo una esegesi della norma fondata sulla incompatibilità della assenza del patrimonio con gli adempimenti imposti da altre disposizioni della legge, dopo il decreto di ammissione (necessità delle trascrizioni e dell'inventario) :

\* \* \* \* \* \*

E' pacifico che il provvedimento di inammissibilità non impedisce la sua riproposizione, dal momento che la precedente domanda non determinò l'apertura della procedura; è infatti preclusa al debitore la proposizione di una nuova domanda solo se egli abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo [ndr artt. da 6 a 16, l. 3/2012]", disposizione che deve essere interpretata nel

senso che il debitore deve avere comunque beneficiato degli effetti riconducibili alla procedura i quali non possono che prodursi con l'emissione del decreto di apertura<sup>1</sup>

Ciononostante, l'istante, essendosi verificati mutamenti nella propria situazione e nella propria prospettiva patrimoniale e reddituale, intervenuti <u>successivamente</u> alla pronuncia del decreto dell'aprile scorso, come già accennato e come meglio illustrato *infra*,

### **ESPONE**

### IN FATTO

# I. <u>Variazione migliorativa reddituale</u>

E' dato assolutamente pacifico che il prof. Amerigo Restucci rappresenta una delle più alte autorità accademiche e scientifiche nel panorama nazionale ed internazionale nel campo della Storia dell'Architettura, dell'Urbanistica, dell'analisi e della tutela Paesaggistica —solo per citare alcune delle sue elevatissime competenze— e, dunque, nessuno resterebbe meravigliato dal fatto che, nel volgere anche solo di qualche mese, egli possa essere stato individuato come il miglior referente e consulente per lo svolgimento di attività consulenziali e peritali importantissime.

# In particolare,

## a) incarico di CTU – perito stimatore del Tribunale di Roma

Il prof. Restucci è stato incaricato dal Tribunale di Roma di prestare la propria qualificatissima consulenza tecnica peritale ed estimatoria nell'ambito di un importante incarico giudiziale (si veda allegato).

Si tratta della descrizione e valutazione del patrimonio di una delle famiglie nobili più antiche più famose e più facoltose mai esistite nel territorio italiano e cioè del patrimonio del <u>principe Alessandro</u> Torlonia.

L'ordinanza di incarico è stata firmata nel mese di aprile 2019 ma il giuramento è avvenuto il giorno 16 maggio 2019.

L'attività di ricognizione e valutazione è stata affidata ad un collegio di periti tra cui il nome del prof. Restucci spicca in modo particolare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tribunale Prato, 28 Settembre 2016 arg. ex Cass. 1896/2016, la prima consultabile all'indirizzo http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/16055

In occasione del conferimento dell'incarico il magistrato ha disposto la corresponsione di un acconto di 'soli' (si fa per dire!) 30.000 (trentamila) euro che, dedotti i necessari rimborsi delle prime spese ai coadiutori, sarà posta immediatamente a disposizione della procedura e quindi del liquidatore.

Nel tempo assegnato per l'ultimazione dell'incarico giudiziale (stimabile in sei-sette mesi incluso il periodo feriale), sarà presentata al magistrato la nota dei compensi esposti cui seguirà la relativa liquidazione a carico delle parti.

Pertanto entro il corrente anno o al più tardi nei primi mesi del prossimo anno maturerà il diritto al compenso finale <u>da calcolarsi in base al valore del patrimonio</u> (<u>allo stato attuale ipotizzato tra i 2 e i 3 miliardi di euro</u>).

E' verosimile prevedere che la liquidazione del compenso in favore del prof. Restucci, anche in funzione della <u>urgenza</u> imposta, della <u>complessità</u> delle operazioni, della <u>unicità</u> delle opere d'arte e delle collezioni, delle <u>caratteristiche</u> architettoniche degli edifici e degli altri elementi di rilievo di complessi immobiliari, <u>si attesterà su valori massimi</u>, non inferiori —si ritiene— a **600–700 mila euro**.

Tale somma, sempre dedotte le spese, costituirà posta attiva della procedura ed in considerazione della qualità delle parti (oltre che della loro solvibilità) oltre che l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione dei compensi, può considerarsi sin da ora immediatamente esigibile o al più di facile esigibilità, sicuramente conseguibile ben prima che si consumi l'arco temporale (quattro anni) che la legge assegna al liquidatore per la chiusura della procedura.

# b) incarico di redattore del Piano di Gestione del sito UNESCO "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Solo in data successiva alla presentazione dell'istanza di relazione integrativa, e precisamente in data 7 luglio 2019, la Commissione di valutazione dell'UNESCO, durante la riunione tenutasi a Baku (Azerbaijan), ha deliberato di inserire nella lista dei siti del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO HERITAGE) il comprensorio denominato 'Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". La

domanda di inserimento era stata presentata tra gli altri dalla Regione Veneto il cui Governatore ha dato ampio risalto sui mezzi d'informazione anche nei giorni successivi, riconoscendo anche in conferenza stampa particolari meriti agli autori del dossier di candidatura, tra i quali appunto il prof. Amerigo Restucci. La conseguenza è stata quella per cui il prof. Restucci è già stato invitato a partecipare dal Direttore Generale del Dipartimento della Regione Veneto ad un incontro che si terrà a Venezia presso la sede del Dipartimento durante il quale sarà siglato il documento per la "gestione del sito", il cui disciplinare tecnico sarà affidato al prof. Restucci. Tale incarico prevederà una remunerazione che, stando alle previsioni, si attesterà intorno ai 60-70 mila euro (di cui una parte a carico della Regione ed altra parte a carico di soggetti privati / imprenditori, interessati alla valorizzazione del sito ed alle intuibili ricadute commerciali).

## c) incarico di Presidente dell'Istituto Ville Venete

Da non trascurare infine anche le implicazioni che deriveranno dall'ancora più recente incarico di Presidente dell'Istituto Ville Venete, salutato con grande soddisfazione da parte dell'Assessore Regionale alla Cultura della Regione Veneto (cfr. estratto da Nuova Venezia – Mattino di Padova del giorno 17 luglio 2019), che consolida la notorietà e la considerazione ormai conseguita e che accresce ulteriormente le aspettative di reddito da parte del prof. Restucci: si tratta a tutta evidenza di prospettive che, in un arco medio temporale, svilupperanno e miglioreranno la platea di potenziali committenti di incarichi consulenziali dal contenuto economico di gran lunga superiore a ciò che oggi è rappresentato —lo si ammette con amarezza— soltanto dalla pensione di accademico e rettore emerito.

\* \* \* \* \*

### IN DIRITTO

### I. Evoluzione giurisprudenziale

Il quadro giurisprudenziale relativo alla questione della ammissibilità dell'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14ter e ss., l. 3/2012, si è arricchito di altre pronunce. Gli argomenti giuridici

proposti e valorizzati impongono da parte del Tribunale di Matera una rinnovata riflessione, che l'istante intende promuovere.

Il <u>Tribunale di Grosseto</u>, infatti, ha dichiarato <u>ammissibile</u> una istanza di liquidazione con proprio decreto del <u>24 aprile 2019</u><sup>2</sup>: nel caso di specie, non sussistevano beni apprensibili e/o inventariabili; ciononostante quel Giudice ha argomentato nel senso che,

seppur in astratto non rappresenti motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, come nel caso di specie, proprietario di alcun bene, mobile o immobile al momento della presentazione della domanda ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usufruire come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori

Già il <u>Tribunale di Milano</u> nel corso dell'anno precedente (provvedimento reso disponibile solo di recente) aveva considerato ammissibile alla procedura un debitore dichiaratamente privo di beni.

Il favorevole provvedimento del <u>Tribunale di Rovigo</u> era già stato posto all'attenzione del tribunale con il precedente ricorso, così come l'altro provvedimento collegiale del <u>Tribunale di Verona</u>, diffusamente motivato. Infine, si segnala il provvedimento in data 14 marzo 2018 (inedito) del <u>Tribunale di Pordenone</u><sup>3</sup> che in sede collegiale, annullando l'impugnato provvedimento monocratico di inammissibilità, ha colto l'occasione per prendere <u>precisa e motivata posizione</u> sugli argomenti che osterebbero alla apertura della liquidazione in assenza di beni, contrapponendo che:

- nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c possano rientrare anche le somme di denaro;
- l'art. 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 3/2012 escluda dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia;
- nel patrimonio da liquidare rientreranno ex art. 14 undecies L. n.
   3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> consultabile all'indirizzo http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21796.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> consultabile all'indirizzo <a href="http://www.sportelloinformaticopn.it/wp-content/uploads/2019/05/Tribunale-Pordenone-Collegio-Relatore-Dott.ssa-Bolzoni-14-03-2019.pdf">http://www.sportelloinformaticopn.it/wp-content/uploads/2019/05/Tribunale-Pordenone-Collegio-Relatore-Dott.ssa-Bolzoni-14-03-2019.pdf</a>

alla procedura così da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori;

- in <u>difetto</u> di beni da alienare <u>permane comunque l'utilità</u> del liquidatore, <u>posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti</u>, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori;
- l'art. 14 quater L. n. 3/2012 preveda che la risoluzione dell'accordo o la revoca del piano del consumatore consentano la conversione di tali istituti nella procedura di liquidazione, così da desumersi che la procedura liquidatoria sia la più ampia e contenitiva tra procedure previste dalla legge n. 3/2012;
- il legislatore abbia tenuto <u>distinti</u> i <u>profili di ammissibilità</u> della <u>procedura</u> con quelli di <u>ammissibilità della esdebitazione</u> posto che la valutazione meritoria non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione ma solo quale presupposto per la successiva concessione della eventuale esdebitazione.

In questo quadro, rinnovato ed arricchito di riferimenti, dobbiamo dire che stentano a farsi largo gli argomenti, divisati dal tribunale di Matera, secondo cui la mancanza di beni al momento della presentazione della domanda è destinata a dare luogo ad una procedura priva di scopo, poiché dichiaratamente destinata a non produrre non solo le attività tipiche e necessarie della 'liquidazione' ma, altresì, la soddisfazione stessa.

In realtà, come invece va facendosi largo nella giurisprudenza di merito, oltre che nelle opinioni dei commentatori, la ratio della legge sul sovraindebitamento non è quella di assicurare una soddisfazione dei creditori ma quella di consentire alle persone fisiche di riprendere un cammino di vita non più ostacolato da debiti insormontabili e sostenuto dalla intangibilità di una quota di reddito (pensione o stipendio che sia) con la quale poter provvedere dignitosamente a soddisfare bisogni vitali.

Posto allora che lo stretto dato normativo non indica quale requisito, a pena di inammissibilità, l'esistenza di beni al momento dell'apertura della procedura, ma soltanto la <u>verifica che il proponente non sia soggetto a procedura di fallimento</u> e che non abbia già fatto ricorso in precedenza ad analoga procedura, lo sbarramento all'accesso risulta poco comprensibile se legato a ragioni di mera prognosi satisfattiva.

Impedire infatti al debitore di esdebitarsi negando che possano essere acquisiti alla massa anche beni 'futuri' significa stabilire in anticipo, e senza elementi di motivazione, che la fase satisfattiva non potrà essere conseguita.

Al contrario, proprio perché la finalità della legge è legata al cd. 'fresh start', sono stati stabiliti meccanismi di sospensione delle procedure esecutive (incluse quelle presso terzi su crediti futuri, cioè su stipendi e pensioni, ad esempio): il che conduce molto più coerentemente a concludere nel senso che l'interesse alla satisfazione del ceto creditorio è sì contrapposto ma non prevalente sull'interesse all'esdebitazione, e che una volta aperta la procedura si potrà attendere il suo espletamento entro l'arco temporale, prima di concludere che, essendo mancato l'effetto satisfattivo, non potrà essere concessa l'esdebitazione.

L'inversione logica produce quindi una aberrante conseguenza sul piano degli effetti che la legge ha inteso assicurare al debitore: intanto l'effetto sospensivo attraverso l'immediata ed incondizionata apertura della procedura, in modo da liquidare ciò che già c'è (se c'è) e, in un secondo momento, ed entro il termine di quattro anni, acquisire e liquidare qualunque altro bene utile a conseguire anche l'effetto satisfattivo, sia pure parziale, al netto di quanto occorre per vivere.

Ma di ciò anche oltre.

# II. Variazione normativa

In data 29 giugno 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 59/2019 la quale, convertendo in legge il decreto legge n.34/2019, ha introdotto una disposizione con cui sono stati <u>riaperti i</u> termini per accedere alla definizione agevolata di carichi tributari

Se —come evidenziato anche nel già citato provvedimento reso dal Tribunale di Grosseto—

l'elemento che, in concreto, orienta il giudizio nel senso dell'ammissibilità della procedura è consentito dalla possibilità, per l'istante, di poter accedere al beneficio della cosiddetta "pace fiscale" che gli consentirebbe, infatti, in caso di accesso alla procedura di liquidazione, di poter usufruire della falcidia – nella misura del 90%- del debito tributario iscritto al ruolo, che costituisce la parte più rilevante dell'indebitamento complessivo dell'istante (cfr. art. 1 comma 188 legge di bilancio 2019)

non potrà non prendersi atto che la riapertura dei termini (**ora fissati al 31 luglio 2019**) rappresenta senz'altro una opportunità —se non proprio un presupposto— che milita nel senso dell'ammissibilità, sol che si consideri che le risorse di imminente acquisizione rappresenteranno risorse (in tutto e per tutto classificabili come <u>beni</u>, perché tale è il denaro) destinate al soddisfacimento dei creditori.

Non sfuggirà al Tribunale che, in tal caso, come evidenziato dal gestore dell'OCC, dott. Antonio Gemma, nella sua relazione integrativa datata 17 luglio 2019 ed allegata alla presente istanza, gli incassi permetteranno di estinguere non già una parte bensì l'intera debitoria.

All'unica condizione che la procedura risulti aperta entro il giorno 31 luglio 2019, infatti, il debito nei confronti del fisco potrà essere definito mediante il pagamento di una somma di gran lunga più favorevole che, sempre per stima arrotondata, si attesterà tra i 250 mila e i 300 mila euro.

In tal caso —e sempre che il nominando liquidatore sia posto in condizione di rispettare le scadenze previste dalla legge per il versamento delle relative rate che saranno comunicate dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, il tasso di soddisfazione dei creditori (in realtà, dell'unico creditore!) sarà pari al 100%.

### § § § § §

Non ci sottraiamo ad una considerazione conclusiva: va assolutamente impedito l'effetto paradossale, in cui si incorrerebbe negando l'ammissione alla procedura di liquidazione facendo leva sul solo dato letterale della norma o della incompatibilità logica della inesistenza del patrimonio con le norme che ne disciplinano la conversione in denaro.

Il paradosso consiste in ciò, che per sostenere che la liquidazione dell'autovettura del valore di soli 2.000 euro e l'acquisizione della sola pensione (rectius, della parte acquisibile di essa) non è idonea a provocare nemmeno in parte l'effetto satisfattivo dei creditori, si rinuncia a beneficiare degli effetti della procedura che si producono sul duplice versante:

- del considerevole abbattimento delle poste passive (da oltre un milione e mezzo di euro fino a circa 300mila euro), da un lato, e, dall'altro,
- dell'acquisizione di risorse reddituali di tutto rispetto, oggi inesistenti ma di sicura computabilità in un periodo così ravvicinato da rendere non meramente ipotetico ma altamente probabile se non certo il soddisfo.

Ciò che in definitiva occorre che il Tribunale prenda in considerazione, ai fini della interpretazione della norma e della auspicata apertura della procedura, è che il fattore 'tempo', che la legge ha previsto e disciplinato allorquando ha stabilito il periodo di quattro anni non solo per la conclusione della procedura di trasformazione in denaro dei beni già posseduti dal debitore al momento dell'apertura ma, altresì, dei beni che sopravvengano nella sua sfera patrimoniale nel medesimo periodo

### ISTANZA DI TRATTAZIONE CON URGENZA

Si è posto ripetutamente in evidenza come l'effetto di maggiore incidenza, ai fini della fruttuosità per i creditori, oltre che per il debitore, consista nella <u>apertura della procedura entro il termine</u> <u>del 31 luglio 2019</u>. Ciò in quanto il termine per beneficiare della definizione agevolata degli importi affidati all'Agenzia di riscossione è stato così stabilito dalla legge di conversione del cd. decreto 'crescita.

In termini quantitativi il beneficio è esattamente pari al 90% delle somme iscritte a ruolo fino al 31/10/2018.

Di conseguenza, si insta affinché l'auspicato provvedimento per tale ragione sia reso e comunicato all'istante <u>entro tale data</u>, pena la perdita di qualsiasi beneficio (trattandosi dell'unico creditore).

La trattazione con carattere di urgenza, poi, non dovrebbe trovare ostacolo in quello che è stato di recente individuato come 'periodo cuscinetto', nel quale (benché non si ricada ancora nel periodo di sospensione feriale) il Consiglio Superiore della Magistratura ha invitato a non fissare le udienze.

Da un lato, infatti, il procedimento di cui agli artt. 14-ter e ss. non prevede l'audizione del debitore (e dunque non va fissata né tenuta alcuna udienza). Dall'altro, se la materia del sovraindebitamento dà luogo ad un procedimento concorsuale, che tra l'altro incide su molteplici aspetti della sfera personale del debitore e presenta numerose analogie oltre che identità di *ratio* con la legge fallimentare, l'adozione dell'auspicato decreto di ammissione richiede quella immediatezza tipica dei provvedimenti che per natura e materia si sottraggono alla applicazione della sospensione feriale, in quanto inclusi nelle ipotesi di cui all'art. 92, Ordinamento Giudiziario.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, l'istante Prof. Amerigo Restucci, così come rappresentato e difeso,

### CHIEDE

che sia dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies l. n. 3/2012, nominando quale liquidatore il medesimo OCC, in persona del Dott. Antonio Gemma (salvo diverso opinamento del Tribunale) disponendo la sospensione delle procedure esecutive tutte, ai sensi dell'art. 14 quinquies lettera b) della l. n.3/2012, che riguardano le posizioni debitorie dell'istante, e disponendo ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito da pensione del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 2.500,00 netti mensili ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e salva eventuale richiesta di revisione in corso di procedura, disponendo infine ogni altro provvedimento conseguente.

Per assolvere all'obbligo previsto dall'art. 14, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, si dichiara che, per la materia, il presente procedimento sconta il contributo unificato pari a € 98,00=.

### Si allegano:

- relazione integrativa asseverata dal dott. Antonio Gemma, gestore OCC Unioncamere Basilicata, con relativi allegati;
- 2) Copia ricorso ex art.14ter depositato dall'avv. Nuzzolese in data 12/4/2019;
   3) Copia decreto di inammissibilità del Tribunale di Matera del 16-17/04/2019;

STUBIO LEBALE PORGARI

4) Copia decreto di nomina della procedura di inventario n. 967/2018 del Tribunale di Roma depositato il 01/04/2019;

Copia decreto di liquidazione fondo spese dep. 16/05/2019;

Copia decreto di liquidazione fondo spese dep. 16/05/2019; Copia lettera di richiesta fondo spese prof. Restucci; a ruolo prof Restucci in di stampa relativi a ruolo prof Restucci in stampa relativi a ruolo prof Restucci in di stampa relativi a ruolo prof Restucci in stampa relativi a ruolo prof Restucci in di cui all'indice; vari articoli estratti da organi di stampa relativi a ruolo prof Restucci in di cui all'indice; vari articoli estratti da organi di stampa relativi a ruolo prof Restucci in di cui all'indice; vari articoli estratti da organi di stampa relativi a ruolo prof Restucci in designazione sito UNESCO "Colline del Prosecco"; designazione sito un del Prosecco "Colline del Prosecco"; designazione sito un del Prosecco "Colline del Prosecco"; del Prosecco "Coll Tribunale di Roma depositato il 01/04/2019;

Tribunale di Roma dep

Matera, 17 luglio 2019

12

### PROCURA ALLE LITI

lo sottoscritto RESTUCCI Amerigo n. a Matera (MT) il 10/11/1942 (cod. fisc.: RSTMRG42S10F052D) conferisco all'avv. Francesco Paolo Porcari (cod. fisc.: PRC FNC 63E07 F052l) iscritto all'Albo degli Avvocati di Matera ampio mandato di rappresentarmi e di difendermi nel procedimento di cui al presente atto, in ogni sua fase, con ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, comprese quelle di eleggere domicilio, accedere al fascicolo degli atti e dei documenti delle altre parti, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti ed accettare le rinunce delle altre parti, proporre reclamo, proporre istanza per provvedimenti cautelari, proporre domande incidentali, con facoltà altresì di farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico sin d'ora il suo operato e quello dei suoi sostituti. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa, di cui all'art. 13, d.lg. 30 giugno 2003, n.196, e successive modif. ed integraz. e di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente atto.

RESTUCC prof. Amerigo

è autentica

all the

. Francesco Paolo Porcari